

REGOLAMENTO

SOGGIORNI RESIDENZIALI ESTIVI PER RAGAZZI DAI 13 AI 17 ANNI

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. I soggiorni residenziali estivi per ragazzi dai 13 ai 17 anni rappresentano il naturale proseguimento ed evoluzione del servizio Centri Estivi gestito dai Quartieri per animare il periodo di interruzione delle attività scolastiche.
2. Hanno la finalità di impiegare e valorizzare il tempo libero giovanile con esperienze intrinsecamente educative che promuovano la crescita dei ragazzi e rispondano ai loro bisogni di nuove esperienze e conoscenze, svago, apprendimento, confronto, sperimentazione ed autonomia.
3. Offrono un valido supporto alle famiglie nell'organizzazione domestica e lavorativa per permettere loro di conciliare tempi di vita, di lavoro e di cura familiare.
4. Rappresentano una vacanza "tutto compreso": viaggio con accompagnatore da e per Firenze, accoglienza in struttura ricettiva con caratteristiche idonee alla tipologia degli iscritti, trattamento di pensione completa, fruizione di impianti e attrezzature, assistenza di personale qualificato in congruo numero per lo svolgimento del programma e delle attività proposte nell'offerta.
5. Si svolgono, di norma, in località marine, montane, collinari o lacustri ed anche all'estero e si connotano per le attività svolte, di tipo ludico-ricreative e culturale, di animazione, di avventura e conoscenza della natura, di sport o studio della lingua straniera.
6. I turni dei soggiorni si svolgono nel periodo da giugno a settembre, di norma con durata dagli 8 giorni (7 pernottamenti) ai 15 giorni (14 pernottamenti).

Art. 2

(Requisiti di accesso)

1. I soggiorni sono destinati ai ragazzi tra i 13 ed i 17 anni, che al momento del soggiorno abbiano compiuto i 13 e non ancora i 18 anni, residenti a Firenze.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di accogliere iscrizioni di ragazzi non residenti nel Comune di Firenze, a condizione che esista disponibilità di posti, una volta soddisfatte le altre domande, e con costo interamente a loro carico.
3. È fatto obbligo agli ammessi ai soggiorni di produrre prima dell'inizio delle attività, apposito certificato che attesti l'assenza di malattie infettive e diffuse.

Art. 3
(Organizzazione)

1. L'Amministrazione programma le attività e definisce le tipologie e le caratteristiche dei soggiorni, affidandone la realizzazione a Imprese, Cooperative, Enti, Associazioni o Consorzi operanti nel settore del turismo per ragazzi a valenza sociale, educativa, ricreativa, sportiva, culturale, naturalistica che hanno capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria adeguata alla loro assunzione, gestione e conduzione. Il personale impiegato deve possedere i requisiti professionali per l'espletamento delle varie attività previste dai soggiorni residenziali ed essere in regola con la normativa in materia di lavoro e contrattuale.
2. L'Amministrazione, con procedura aperta ai soggetti di cui al punto 1, seleziona le migliori proposte - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla qualità e al prezzo - e le presenta alle famiglie, dopo aver effettuato le opportune verifiche;
3. I soggiorni proposti sono realizzati a condizione che venga raggiunto, per il singolo turno, il numero minimo programmato.
Il numero massimo dei partecipanti a ciascun soggiorno è determinato dall'Amministrazione.
Le domande di iscrizione vengono recepite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Art. 4
(Pubblicizzazione e iscrizioni)

1. Competono all'Amministrazione la pubblicizzazione delle proposte, con date di svolgimento e relativi costi oltre alle iscrizioni che si effettuano nei tempi e con le modalità determinate annualmente con atto dirigenziale;
2. Le iscrizioni sono effettuate dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale.
3. Non vengono accettate domande di iscrizione da parte di coloro che risultino non in regola con i pagamenti di precedenti soggiorni residenziali.
4. Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, al momento dell'iscrizione, dovrà dichiarare se il proprio figlio è diversamente abile o se comunque necessita di supporto, ai fini del suo inserimento nel gruppo o della sua autonomia. La domanda di iscrizione è accettata solo in caso di effettiva disponibilità di un operatore di sostegno da parte del soggetto che realizza il soggiorno richiesto e con il costo consequenziale interamente a carico del genitore.
L'Amministrazione rimane in ogni caso sollevata da qualsivoglia obbligo economico nei confronti del genitore o del soggetto che realizza il soggiorno, derivante dall'impiego di operatori di sostegno.

Art. 5
(Modalità di pagamento)

1. L'intero costo del soggiorno è a carico del genitore o chi esercita la potestà genitoriale.
 2. Il pagamento è effettuato direttamente al soggetto che realizza il soggiorno prescelto e assegnato, con le seguenti modalità:
 - a. acconto, non rimborsabile, nella misura dal 20% al 35% da stabilire con atto dirigenziale, quale conferma dell'iscrizione, al momento del raggiungimento del numero minimo di prenotazioni e nei limiti dei posti disponibili previsti per il singolo soggiorno.
 - b. saldo almeno dieci giorni prima dell'inizio del soggiorno.
 3. L'Amministrazione comunale si riserva di promuovere la partecipazione ai soggiorni dei ragazzi residenti a Firenze sostenendo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la spesa del viaggio o di quota parte della stessa. Eventuali domande di iscrizione eccedenti il numero programmato, potranno essere accettate ponendo l'intero costo a carico del genitore, senza alcun sostegno economico.
- 4 L'Amministrazione rimane sollevata da qualsivoglia obbligo economico nei confronti degli iscritti e del soggetto che realizza il soggiorno, ad eccezione dell'onere, a favore di quest'ultimo, derivante dall'eventuale assunzione a carico del Comune delle spese di viaggio.
- 5 Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale è tenuto a corrispondere al Comune di Firenze una quota di compartecipazione ai costi di organizzazione dei soggiorni residenziali sostenuti dall'Amministrazione nella misura determinata annualmente con deliberazione della Giunta.

Art. 6
(Rinunce, mancata frequenza e rimborsi)

1. Il saldo è rimborsabile dal soggetto gestore solo in caso di rinuncia al soggiorno per documentata malattia oppure, nella misura del 50%, in caso di interruzione del soggiorno per malattia.
2. L'Amministrazione Comunale non è responsabile della sicurezza e dell'incolumità degli ospiti per quanto attiene la struttura e le attività programmate per tutto il periodo del soggiorno, dal momento della presa in consegna dei ragazzi fino alla loro riconsegna.
3. Il soggetto che realizza il soggiorno deve stipulare polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile in favore di tutti gli ospiti per il periodo di soggiorno - incluso viaggio da e per Firenze, gite ed escursioni - relativa anche agli eventuali danni arrecati alla struttura e/o attrezzature che saranno comunque a suo carico. I massimali dell'assicurazione devono rispondere, per congruità di importo, alla normativa vigente.
4. L'Amministrazione Comunale rimane sollevata da qualsivoglia obbligo economico nei confronti degli iscritti, così come pure nei confronti del soggetto che realizza il soggiorno, a favore del quale può sussistere il solo obbligo eventualmente derivante dall'essersi assunta l'onere delle spese di viaggio.

Art. 7
(Valutazione del servizio – controlli)

1. La valutazione della qualità dei soggiorni residenziali avviene attraverso appositi questionari predisposti dall'Amministrazione comunale e somministrati agli utenti che il soggetto gestore è tenuto a restituire al termine del soggiorno insieme ad una relazione di verifica sulle attività svolte.
2. Il Comune di Firenze si riserva di eseguire controlli nel corso dell'attività al fine di accertarne la regolare esecuzione.